

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI VISSO E LA PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA IN
VISSO PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA DONAZIONE
DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
(ORATORIO) E LUDOTECA PER ATTIVITÀ SOCIO AGGREGATIVE**

Rep. _____ del _____

Oggetto: Sisma 2016. OCDPC n. 460 del 15/06/2017, art.9. Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale - Realizzazione centro di aggregazione in Loc. Villa S. Antonio, costituito da centro di aggregazione giovanile (oratorio) e ludoteca per attività socio aggregative, nell'area distinta al foglio 34 particella n.317.

TRA

il Comune di Visso, con sede in Largo G.B. Gaola Antinori n. 1, 62039, Visso (MC), C.F. 81000730432, P.IVA 00270460439, PEC comune.visso.mc@legalmail.it, tel. 0737.95421, nella persona del Sindaco Sig. Gian-Luigi Spiganti Maurizi, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, di seguito denominato anche "COMUNE";

E

la Parrocchia Maria Santissima in Visso con sede in Piazza Martiri Vissani n.12, 62039, Visso (MC), C.F. 90003630432, e-mail gilberto.spurio@tiscali.it, tel 3384211868, nella persona di Gilberto Spurio, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata "DONATORE";

ed entrambi denominati le "PARTI"

PREMESSO CHE

- il territorio del Comune di Visso è stato interessato da un grave evento sismico di forte intensità in data 26 e 30 ottobre 2016 e gennaio 2017;
- con legge n. 229 del 17.12.2016 vengono individuati i Comuni tra gli enti destinatari di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016;
- VISTI i provvedimenti urgenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento Protezione Civile, relativi allo stato di emergenza e conseguenti interventi;
- CONSIDERATO che gli eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private tra le quali anche quelle ad uso scolastico e parascolastico;
- PRESO ATTO inoltre che, a seguito degli effetti della suddetta crisi sismica, sono state individuate e realizzate le aree per l'installazione delle Soluzioni Abitative Emergenziali (SAE) nelle seguenti località:

- Visso – Via Cesare Battisti 1;
 - Visso – Via Cesare Battisti 2;
 - Borgo San Giovanni 1;
 - Borgo San Giovanni 2 – campo sportivo;
 - Villa S. Antonio;
 - Villa S. Antonio – Pretara;
- CONSIDERATO inoltre che tutti gli edifici destinati al Culto e per attività socio aggregative presenti nel territorio Comunale sono stati dichiarati inagibili e nell'immediata necessità si è utilizzata la sala comune dei container ad uso abitativo installati in loc. Il Piano, che ha consentito provvisoriamente ed in condizioni emergenziali di svolgere le relative attività;
- DATO ATTO che il COMUNE di Visso ha inteso accettare l'offerta della Parrocchia Maria Santissima in Visso con sede a Visso, di cui alla comunicazione del 09/07/2019 prot. 7026 del 10/07/2019, circa la disponibilità a realizzare e donare al COMUNE di Visso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 dell'OCDPC n. 460 del 15/06/2017, un centro di aggregazione giovanile (oratorio) e ludoteca per attività socio aggregative, in una porzione dell'area distinta al foglio 34 particella n.317;
- VISTO che con atto in data 23/08/2018 a rogito del Notaio Pierdominici Cesare di Camerino, COMUNE di Visso ha acquisito a titolo gratuito, dalla Parrocchia di Sant'Andrea e San Bartolomeo in Visso (Diocesi di Camerino-San Severino Marche), il diritto di superficie per anni 15 (quindici), relativamente al terreno sito in COMUNE di Visso, località Villa S. Antonio, iscritto al N.C.T del COMUNE di Visso al Foglio 34 particella n. 317, qualità prato classe 1 della superficie di ha 0.24.30, R.D. € 4,39 R.A. € 4,39.
- DATO ATTO che il centro di aggregazione giovanile (oratorio) e la ludoteca per attività socio aggregative saranno realizzati mediante donazione della Parrocchia Maria Santissima in Visso con sede a Visso, la quale con nota del 09/07/2019 assunta al prot.n.7026 del 10/07/2019, si è impegnata alla realizzazione dell'opera a sua totale cura e spesa, subentrando ai precedenti donatori Tod's S.p.A di Sant'Elpidio a Mare e associazione Sibillini lab di Visso;
- VISTE e RICHIAMATE le delibere della Giunta Comunale n.91 e 92 del 30/07/2019, immediatamente esecutive, con le quali sono state risolte consensualmente le rispettive convenzioni stipulate con Tod's S.p.A di Sant'Elpidio a Mare e con l'associazione Sibillini lab di Visso;

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 30/07/2019, con la quale è stato stabilito:
 - di accettare, in virtù di quanto previsto dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento Protezione Civile n. 408/2016, n. 394/2016 e n.460/2017, da parte della Parrocchia Maria Santissima in Visso con sede a Visso in Piazza Martiri Vissani n.12, C.F. 90003630432, la donazione di un centro di aggregazione giovanile (oratorio) e di una ludoteca per le attività socio-aggregative nel Comune di Visso;
 - che la realizzazione della suddetta struttura temporanea, costituisce opera pubblica d'emergenza, il cui soggetto attuatore è il Comune di Visso, il quale opera con i poteri di cui all'art.3, comma 5, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento Protezione Civile n. 394/2016, previa acquisizione dei titoli abilitativi, autorizzazioni, permessi, pareri, le comunicazioni e/o i nulla-osta di altri Enti/Amministrazioni istituzionalmente competenti per territorio, necessari per la realizzazione delle opere e per l'esercizio delle attività, nel caso in cui non siano espressamente derogate dalle Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile per l'emergenza sisma 2016;
 - che la suddetta struttura sarà posizionata in Loc. Villa S. Antonio, nel terreno distinto al foglio 34 particella n.317 e che alla realizzazione della stessa, trattandosi di opera pubblica realizzata a spese del privato, si procederà mediante l'istituto dell'art.20 del D.Lgs. n.50/2016, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge non espressamente derogate dalle Ordinanze del Capo Dipartimento di protezione Civile;
 - di procedere, con successivo e separato atto di competenza della Giunta Comunale, all'approvazione dello schema di convenzione appositamente redatto, che stabilirà i reciproci impegni.
- si rende necessario, pertanto, procedere alla approvazione e successiva sottoscrizione della opportuna convenzione, in maniera tale che i lavori per la realizzazione di un centro di aggregazione in Loc. Villa S. Antonio, centro di aggregazione giovanile (oratorio) e di una ludoteca per attività socio-aggregative, vengano progettati e realizzati a cura e spese del DONATORE Parrocchia Maria Santissima in Visso con sede a Visso.
- Tutto ciò premesso, le PARTI convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e assumono ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2

OBBLIGO GENERALE

Le parti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante fino al completo assolvimento, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del COMUNE ai sensi della presente Convenzione. Per la prova dell'avvenuto assolvimento si richiama l'Articolo 12 – VERIFICA FINALE E PRESA IN CARICO DELLE OPERE della presente Convenzione.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Costituisce oggetto della presente Convenzione, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. del del COMUNE di Visso, la disciplina dei rapporti tra il COMUNE e il DONATORE per la progettazione esecutiva integrale, la realizzazione, e la successiva donazione allo stesso COMUNE, di un edificio da adibire a centro di aggregazione giovanile (oratorio) e di una ludoteca per attività socio-aggregative, edificio di un piano terra di mq 175 circa, da realizzare in una porzione dell'area distinta al catasto al foglio 34 particella n.317 del COMUNE di Visso, il tutto secondo le previsioni di massima dello studio progettuale di fattibilità allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

In particolare, la presente Convenzione stabilisce:

- la tipologia di prestazioni da affidare e realizzare, e gli obblighi delle PARTI;
- la durata della Convenzione;
- le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità della Convenzione.

Il DONATORE si impegna ad eseguire la progettazione esecutiva ed i lavori del progetto esecutivo, ai sensi della presente Convenzione ed entro il periodo di validità indicato al successivo Articolo 7 – VALIDITA' DELLA CONVENZIONE.

Detti adempimenti saranno eseguiti nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dalla presente Convenzione, e delle prescrizioni normative in materia.

Il DONATORE garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata della presente Convenzione, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'effettuazione degli interventi e si impegna ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte.

ARTICOLO 4

NATURA DELLA CONVENZIONE

Le PARTI si danno atto che dette opere potranno essere realizzate direttamente dal DONATORE.

L'accordo di cui la presente Convenzione solleva il COMUNE da qualsiasi obbligo nei confronti del DONATORE che si impegna a realizzare "a sua totale cura e spesa" l'opera convenuta, a meno di quanto stabilito nel successivo Art. 5 OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI DEL COMUNE.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI DEL COMUNE

Il COMUNE di Visso, con la stipula della presente Convenzione, conferisce a tutti gli effetti di legge il diritto d'uso temporaneo dell'area in oggetto, sita in Località Villa S. Antonio foglio 34 particella n.317, e individuata nel layout allegato alla presente, con ciò costituendo sin d'ora a favore del DONATORE il titolo a progettare e realizzare, a proprio nome, quanto previsto dalla presente convenzione.

Si impegna inoltre a:

- a) predisporre e ad adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica dell'intervento programmato, e presentare tempestivamente le richieste di atti di assenso comunque denominati sulla scorta della documentazione tecnica e amministrativa predisposta dal DONATORE;
- b) acquisire i titoli abilitativi, autorizzazioni, permessi, pareri, comunicazioni e/o i nulla-osta di altri Enti/Amministrazioni istituzionalmente competenti per territorio, necessari per la realizzazione delle opere e per l'esercizio delle attività, rilasciare, in presenza dei requisiti di legge, tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari;
- c) provvedere, a propria cura e spese, alle opportune verifiche in corso d'opera e di conformità, necessarie e preliminari alla presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi;
- d) urbanizzare l'area oggetto di intervento di tutte le reti di servizi necessarie, di acqua, luce, gas, fogne, realizzando le opere di urbanizzazione consistenti a titolo esemplificativo in accesso carrabile, parcheggi, pubblica illuminazione e verde attrezzato;
- e) effettuare a propria cura e spese le opere eventualmente necessarie per la rimessa dell'area di insediamento nello stato preesistente.

Il Comune di Visso da atto che la Parrocchia Maria Santissima in Visso con sede a Visso, in qualità di donatore e realizzatrice dell'intervento, è esonerata da qualsiasi responsabilità circa il titolo edilizio rilasciato dal Comune/soggetto attuatore e rispettivi atti di assenso e pareri delle Amministrazioni competenti.

Il Comune di Visso potrà avvalersi delle facoltà di deroga dagli strumenti urbanistici di cui alla Ocdpc n.389/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI DEL DONATORE

Il DONATORE con la stipula della presente Convenzione, si impegna a presentare al COMUNE, con contestuale relativa istanza di autorizzazione, il progetto esecutivo dell'opera di cui al predetto art. 3, composto dai seguenti elaborati:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, e degli impianti;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piani di manutenzione dell'opera e delle sue PARTI;
- cronoprogramma.
- piani di sicurezza e di coordinamento (con i relativi costi, da esporre necessariamente nel quadro economico);
- computo metrico estimativo esecutivo e quadro economico;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

L'intervento si compone della progettazione esecutiva e di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto, e dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche particolari costruttivi.

L'effettuazione dei lavori è sempre e comunque eseguita secondo le regole dell'arte ed il DONATORE deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tali interventi potranno consistere in:

- realizzazione delle fondazioni e delle strutture portanti dell'edificio da realizzare;
- realizzazione di tutte le tamponature interne ed esterne dell'edificio con la posa in opera di materiali aventi adeguate caratteristiche di stabilità, durabilità, isolamento acustico, coibentazione, ecc;
- realizzazione di tutte le finiture interne ed esterne del fabbricato compresa la realizzazione delle tramezzature;
- posa in opera degli infissi esterni e degli infissi interni del fabbricato;
- posa in opera degli impianti tecnologici;

Tutto quanto sopra dovrà essere realizzato in perfetta conformità e compatibilità a quanto previsto nel progetto esecutivo che sarà approvato, previo esame dello stesso, con Delibera di Giunta Comunale.

Prima dell'inizio dei lavori relativi alla realizzazione delle opere dovrà, altresì, essere depositata presso il COMUNE tutta la documentazione relativa alle verifiche dei requisiti dell'impresa esecutrice di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

Il Progettista, il Direttore dei Lavori e le altre figure tecniche previste dalla presente Convenzione, saranno individuati a cura e spese del DONATORE che provvederà ad affidare tali incarichi a soggetti opportunamente abilitati e liberamente individuati. I soggetti titolari di tali incarichi dovranno essere comunicati al COMUNE.

ARTICOLO 7

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

Il termine di validità della presente Convenzione è stabilito in mesi 8 (otto) decorrenti dalla data di firma della stessa. Gli interventi oggetto della presente Convenzione dovranno essere eseguiti entro 8 (otto) mesi dal rilascio di tutti i titoli autorizzativi necessari.

L'efficacia degli impegni assunti con la presente Convenzione è subordinata all'approvazione del progetto esecutivo entro mesi 3 (tre) decorrenti dalla data di firma della stessa, da parte degli Uffici Tecnici del COMUNE di Visso, verificata la conformità del medesimo layout allegato A), ed al rilascio di tutte le autorizzazioni di legge non espressamente derogate dalle Ordinanze del Capo Dipartimento di protezione Civile, ed alla realizzazione delle opere e degli impegni del COMUNE di cui all'Art. 5 OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI DEL COMUNE.

L'area oggetto di intervento verrà consegnata alla Direzione Lavori previa autorizzazione del Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile del COMUNE di Visso Ing. Cristiano Farroni.

Per tutta la durata dei lavori fino alla dichiarazione di ultimazione lavori da parte della Direzione Lavori il DONATORE assume ogni obbligo di mantenimento delle aree affidate per l'esecuzione delle opere.

ARTICOLO 8

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

Il DONATORE è tenuto all'osservanza ed a fare osservare tutte le norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per le malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Il DONATORE è tenuto altresì ad attuare ed a fare attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto della presente Convenzione – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il COMUNE provvederà, qualora ritenuto necessario, alle verifiche di cui all'art. 105, comma 9 del Codice.

All'atto della consegna dei lavori, l'operatore esecutore dei lavori per conto del DONATORE dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Il DONATORE è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

Entro la data di inizio lavori, il DONATORE consegnerà al COMUNE la Notifica preliminare agli organi ispettivi e di vigilanza, come previsto dalle norme in materia.

Le gravi e ripetute violazioni alle prescrizioni delle norme di sicurezza sopra citati da PARTE del DONATORE, in qualsiasi modo accertate dal COMUNE, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo Articolo 14 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

ARTICOLO 9

DONAZIONE DELLA STRUTTURA

Il DONATORE terrà a proprio carico tutte le spese e gli oneri necessari alla perfetta realizzazione del progetto, ivi compresi i costi del progetto, della Direzione Lavori, e gli oneri della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e di eventuali affidatari e fatto salvo quanto stabilito nell'Art. 5 OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI DEL COMUNE.

L'opera sarà assoggettata all'aliquota Iva agevolata nella misura del 10% prevista per le opere di urbanizzazione secondaria (D.p.r. 26 Ottobre 1972 n.633 numero 127-quinquies, PARTE terza, tabella A).

ARTICOLO 10

ACCERTAMENTI IN CORSO D'OPERA

In corso d'opera potranno essere effettuati sopralluoghi da parte del Collaudatore per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.

Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel progetto o dalle vigenti norme, il COMUNE può fissare un congruo termine entro il quale il DONATORE si deve conformare a tali condizioni; trascorso

inutilmente il termine, il COMUNE avrà facoltà di dichiarare per iscritto che la Convenzione è risolta, salvo il diritto al risarcimento del danno. In ogni caso la continuazione del rapporto di Convenzione non pregiudica il diritto del COMUNE al risarcimento del danno.

ARTICOLO 11

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

In esito a Comunicazione di fine lavori, il Direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa, rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori procederà alla emanazione del certificato di regolare esecuzione corredato dalle dichiarazioni di conformità degli impianti redatte ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 e dalla relazione a strutture ultimate ai sensi dell'articolo 67 comma 5 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione a strutture ultimate, il Collaudatore statico, nominato dal DONATORE, procederà alla emanazione del certificato di collaudo statico ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

Entro e non oltre quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il soggetto DONATORE procederà alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità, corredata dalla necessaria documentazione, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

Il COMUNE potrà altresì richiedere tutta l'ulteriore documentazione che riterrà necessaria, qualora prevista dalle normative, dai regolamenti, dalle circolari o da qualsiasi altro atto vigente, al fine di avere compiuta conoscenza della qualità delle opere realizzate.

ARTICOLO 12

VERIFICA FINALE E PRESA IN CARICO DELLE OPERE

Le opere oggetto della presente Convenzione sono soggette, ai fini dell'accettazione della donazione e presa in carico da parte del COMUNE, alla acquisizione della documentazione e delle certificazioni previsti dai precedenti articoli e dalle norme.

Acquisita e valutata positivamente tutta la documentazione prevista, il COMUNE procederà alla definitiva presa in carico delle opere realizzate, acquisendone la piena ed incondizionata proprietà ed acquisendole al patrimonio comunale attraverso atto a sua cura e spese.

ARTICOLO 13

MANUTENZIONE

Fino a che non sia intervenuta la giustificata presa in carico dell'opera da PARTE del COMUNE, il DONATORE dovrà provvedere alla manutenzione e custodia della stessa, a proprie spese restando a suo carico ogni responsabilità.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

RECESSO - ESECUZIONE IN DANNO

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'Art. 1456 c.c., previa dichiarazione delle PARTI di volersene avvalere, gli inadempimenti rispetto a quanto descritto dalla presente Convenzione.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'Art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere, le seguenti condizioni:

- qualora allo scadere del termine di cui all'Articolo 7 – TEMPISTICA DELLA CONVENZIONE gli obblighi pattuiti tra le PARTI risultino non iniziati o non risultino comunque ultimabili in 30 gg naturali e consecutivi;
- qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nella presente Convenzione, le PARTI compromettano l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto della Convenzione stessa;
- qualora non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali dirette e/o menzionate nella Convenzione e nel progetto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione;
- qualora il DONATORE non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dalla presente Convenzione.

In caso di risoluzione della Convenzione, le PARTI avranno diritto al risarcimento del danno nelle sedi opportune.

Si precisa inoltre quanto segue:

- la dichiarazione di risoluzione della presente Convenzione verrà notificata tra le PARTI mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale si dovrà procedere agli eventuali rispettivi adempimenti;
- in caso di ritardo rispetto ai tempi fissati dalla Convenzione, la PARTE inadempiente è tenuta al pagamento dei maggiori danni prodotti.
- ogni contestazione in ordine alla risoluzione della Convenzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

In tutti i casi di risoluzione della Convenzione per inadempimento delle PARTI, resta fermo ed impregiudicato il diritto della PARTE lesa ad agire per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

Le PARTI, per giustificato motivo, possono recedere dalla presente Convenzione, attraverso una comunicazione da inviare con un preavviso di almeno 20 giorni mediante Raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Qualora le PARTI omettano di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto della presente Convenzione secondo le modalità ed entro i termini previsti nella presente convenzione, la PARTE lesa potrà addebitare i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla PARTE inadempiente.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le PARTI, in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della presente Convenzione, o comunque ai reciproci obblighi, impegni, e ai lavori in oggetto ad essi connessi, le PARTI si rimettono sin d'ora al giudizio di un Collegio Arbitrale irrituale composto da tre membri due dei quali nominati ognuno dalle PARTI ed il terzo di comune accordo dai primi due ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Macerata su richiesta di uno dei due arbitri nominati dalle PARTI. Lo stesso Presidente provvederà eventualmente a nominare l'arbitro non designato da una delle PARTI. Tale Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale e secondo diritto, senza alcuna formalità di procedura purché nel rispetto del contraddittorio e dovrà pronunciarsi nel termine massimo di 90 giorni.

ARTICOLO 16

TRASCRIZIONE

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle PARTI nella forma di scrittura privata e mantenuta agli atti comunali. Sarà trascritta solo in caso d'uso.

ARTICOLO 17

INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg. n. 196/2003, e s.m.i.) il COMUNE procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato Codice e per finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa.

ARTICOLO 18

RINVIO

Per quanto non esplicitamente disposto nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge applicabili.

Visso, li

per il COMUNE di Visso
Il Sindaco
Gian-Luigi Spiganti Maurizi

per il DONATORE
Parrocchia Maria Santissima in Visso
don Gilberto Spurio